



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 5/19 DEL 28.1.2016**

**Oggetto:** Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia (CI)". Proponente: AURAS s.r.l. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società AURAS s.r.l. ha presentato ad agosto 2012, e regolarizzato, a febbraio 2013, l'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto denominato "Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in comune di Carbonia (CI)", ascrivibile alla categoria di cui al punto 3 dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore a 1.000 kW o con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali", proposta modificata a luglio 2013.

L'intervento, il cui costo complessivo è pari a circa € 4.500.000, consiste nella realizzazione di un impianto eolico in agro del Comune di Carbonia in località Su Campu. L'alternativa prospettata inizialmente prevedeva la realizzazione di un impianto avente potenza nominale di 4,5 MW, tramite l'installazione di tre aerogeneratori da 1,5 MW di potenza, del tipo Sinovel SL 1500/82, aventi diametro del rotore pari a 82,9 metri e altezza al mozzo di 80 metri. A luglio 2013 la società proponente ha presentato una proposta alternativa consistente nella installazione di due aerogeneratori aventi potenza nominale unitaria di 2,3 MW, altezza al mozzo di 100 metri e diametro del rotore di 100 metri. L'area sulla quale è prevista l'installazione delle due turbine risulta limitrofa a quella precedentemente identificata come sito d'intervento; lo spostamento delle due piazzole in cui ubicare le due turbine rimanenti è quantificabile approssimativamente in circa 250 metri.

Su tale proposta la Giunta regionale, con la deliberazione n. 10/23 del 28.3.2014, ha espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale in ragione degli impatti negativi sulla componente paesaggio e sulle preesistenze storico-archeologiche, ritenuti non mitigabili, né compensabili.

Su tale provvedimento, la società proponente ha presentato ricorso innanzi al TAR Sardegna, il quale, con ordinanza n. 278 del 1° ottobre 2014, ha accolto le ragioni della Ricorrente e sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento impugnato. In seguito alla anzidetta ordinanza, il Servizio della



Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI), ora Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), ha ripreso l'istruttoria di competenza e ha convocato la Conferenza istruttoria, che si è svolta in data 29 gennaio 2015. Nel corso della Conferenza, a cui hanno partecipato il Comune di Carbonia, il Servizio ispettorato ripartimentale del CFVA di Iglesias, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias e il Segretariato regionale Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), è stato rilevato che rispetto al progetto già esaminato dall'ufficio e su cui la Giunta si era già espressa, non ci sono nuovi elementi o documentazione tecnica prodotta da parte della società proponente: gli elaborati agli atti sono quelli su cui gli Enti presenti si erano già espressi. È stato inoltre evidenziato che:

- è pervenuta una comunicazione da parte di Enel che evidenzia di non aver ricevuto il progetto delle opere di connessione da parte della Società (in proposito si osserva che la mancanza di un progetto di livello definitivo delle opere di connessione era stata rilevata sin dal 2013);
- il MIBACT ha informato che, per quanto attiene il quadro vincolistico di competenza, rispetto alla precedente istruttoria, ci sono degli elementi di novità relativi al nuovo status giuridico delle aree sottoposte a tutela, dal momento che è stata avviata la dichiarazione di interesse culturale per la documentata presenza di nuovi beni;
- il Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ha evidenziato che l'Ufficio sta effettuando alcuni approfondimenti per valutare la procedibilità dell'istanza in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale sulla L.R. n. 25/2012 e alle implicazioni connesse all'applicazione del disposto normativo dell'art. 112 delle NTA del PPR;
- il Comune di Carbonia ha ribadito il parere negativo sull'intervento, sia di carattere politico che tecnico. Il progetto, infatti, interessa un'area dove l'amministrazione comunale intende valorizzare le preesistenze archeologiche. Inoltre, dal punto di vista urbanistico, gli aerogeneratori sono ubicati in zona D e, per quanto previsto dal PUC vigente, qualunque intervento in questa zona è soggetto a pianificazione attuativa.

La Conferenza si è conclusa stabilendo che, fatte salve eventuali comunicazioni e/o nuovi atti che la Società avesse voluto trasmettere, nel merito, si sarebbe valutato il progetto agli atti degli Uffici (due aerogeneratori in zona D), attendendo, altresì, le note istruttorie di: MIBACT, Servizio Tutela Paesaggistica, Comune di Carbonia.

L'Assessore riferisce che, successivamente alla Conferenza, sono stati trasmessi al Servizio SAVI i seguenti pareri:

1. nota prot. n. 8398 del 12 marzo 2015 (prot. ADA n. 5731 del 12.3.2015) del Comune di



Carbonia, il quale ha rilevato che:

- “a seguito della succitata Ordinanza del TAR Sardegna è stata riattivata la procedura di valutazione d’impatto ambientale per il progetto di realizzazione del parco eolico denominato Su Campu in comune di Carbonia proposto dalla Società AURAS;
  - ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, l’Amministrazione comunale è stata convocata dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente alla conferenza istruttoria sulla Valutazione d’Impatto Ambientale, tenutasi in data 29 gennaio 2015, nella quale si è confermato il parere contrario alla realizzazione del parco eolico in argomento;
  - e attestando, altresì, da parte del Responsabile Area Urbanistica, che “il progetto di realizzazione del parco eolico nel Comune di Carbonia, in località “Su Campu e Sa Domu” presentato dalla Società AURAS S.r.l., ricade in zona omogenea D - sottozona D1 (insediamenti produttivi a carattere industriale), pertanto è in contrasto con il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. vigente in quanto zona soggetta a piano di lottizzazione convenzionata, di competenza del Consiglio comunale, propedeutico a qualsivoglia intervento edilizio”;
2. nota prot. n. 21739 del 14.5.2015 del Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, il quale ha evidenziato che “alla luce dell’avvenuto spostamento dell’impianto al di fuori di aree vincolate paesaggisticamente trova applicazione solo l’art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004 che prevede che “l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art. 146, comma 5, del soprintendente, (...) ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti”. A tal fine si propone che:
- sia prevista la piantumazione di specie ad alto fusto in prossimità delle pale (per limitare l’impatto dei basamenti) e dei fabbricati;
  - la colorazione delle torri sia neutra e non riflettente”;
3. nota prot. n. 877 del 29 maggio 2015 (prot. ADA n. 12193 del 3.6.2015) del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, il quale “tenuto conto degli aggiornati pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa dal proponente, in considerazione dell’esigenza di salvaguardia dell’importante contesto archeologico, storico-culturale e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo alla “Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia”, oggetto di valutazione di impatto



ambientale per le motivazioni espresse nei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze competenti che integralmente si richiamano”.

Successivamente, in seguito all'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 40/11 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica", il Servizio Valutazioni Ambientali ha provveduto ad effettuare un supplemento d'istruttoria, rilevando quanto segue:

- per quanto riguarda i valori dell'ambiente, l'intervento proposto ricade nel buffer dei 5.000 metri da areali di presenza della chirotterofauna (tematismo ottenuto dalla elaborazione della mappa di distribuzione delle specie di chirotterofauna elaborate ai sensi dell'art. 17 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e del Catasto Speleologico della Sardegna), all'interno del quale è opportuno prevedere dei monitoraggi specifici sulla medesima specie;
- per quanto riguarda i valori del paesaggio è stato richiesto al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, il parere di competenza, che è stato trasmesso con nota prot. n. 42118/ TP / CA-CI del 5 ottobre 2015. In tale nota si rileva che "La deliberazione n. 40/11 ha individuato le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti come quello in oggetto, ovvero quelle per le quali si genera "un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione". Tale delibera non istituisce, perciò, nuovi vincoli ma individua in anticipo le aree ricadenti nel campo di influenza di detti vincoli, rimandando alle singole istruttorie le analisi specifiche. Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in oggetto, la delibera citata non introduca alcun nuovo elemento che possa modificare il parere precedentemente espresso da questo ufficio. Si evidenzia, infatti, che già nel parere prot. 37326 del 23.7.2013 l'ufficio aveva espresso il parere che "l'introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi aerogeneratori, nella direttrice Nord-Sud attualmente libera da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe una ulteriore alterazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico che mal si conciliano con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del territorio, percepibile in particolar modo dall'insediamento archeologico di Monte Sirai e dal Nuraghe Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica che attraversano la regione, nonché dalle isole minori di Sant'Antioco e San Pietro". Posto che parte dell'impianto ricade in prossimità dei beni vincolati ai sensi dell'art. 142, lettera m), la delibera (cfr. pag. 90) ribadisce il medesimo concetto: "la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In



queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi. accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva." Tuttavia, nell'ordinanza 258/2014 il TAR Sardegna ha ritenuto che l'impianto proposto non sia in grado di ledere indirettamente l'area soggetta a vincolo più di quanto non facciano gli impianti preesistenti, vanificando la portata delle considerazioni sopra espresse. Pertanto, non si ravvisano elementi tali da modificare il parere espresso con nota 21739 del 14.5.2015".

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 22547 del 23 ottobre 2015, ha trasmesso alla società proponente il preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i, di seguito integralmente riportato.

"Nel corso della Conferenza istruttoria, convocata al fine di dar seguito alla Sentenza del TAR Sardegna n. 258/2014, è stato riepilogato l'iter istruttorio cui è stato sottoposto l'intervento in esame, per cui era stato dato dalla Giunta regionale, con la deliberazione 10/23 del 2014, un giudizio negativo di compatibilità ambientale, principalmente per criticità di carattere paesaggistico e impatti sulle preesistenze archeologiche. L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto eolico composto da due aerogeneratori ubicati in zona urbanistica D del vigente strumento urbanistico comunale. Rispetto al progetto già esaminato dall'Ufficio e su cui la Giunta si è già espressa, durante la Conferenza non sono stati forniti dalla società AURAS nuovi elementi, e le conclusioni dell'iter istruttorio sono state rinviate all'acquisizione dei pareri degli Enti presenti, in particolare MIBACT, Servizio Tutela Paesaggistica, Comune di Carbonia.

Con nota prot. n. 8398 del 12 marzo 2015 (prot. ADA n. 5731 del 12.3.2015) il Comune di Carbonia ha comunicato il parere di competenza rilevando che:

- "a seguito della succitata Ordinanza del TAR Sardegna è stata riattivata la procedura di valutazione d'impatto ambientale per il progetto di realizzazione del parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia proposto dalla Società AURAS;
- ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione comunale è stata convocata dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente alla conferenza istruttoria sulla Valutazione d'Impatto Ambientale, tenutasi in data 29 gennaio 2015, nella quale si è confermato il parere contrario alla realizzazione del



parco eolico in argomento;

e attestando, altresì, da parte del Responsabile Area Urbanistica, che "il progetto di realizzazione del parco eolico nel comune di Carbonia, in località "Su Campu e Sa Domu" presentato dalla Società AURAS S.r.l., ricade in zona omogenea D - sottozona D1 (insediamenti produttivi a carattere industriale), pertanto è in contrasto con il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. vigente in quanto zona soggetta a piano di lottizzazione convenzionata, di competenza del Consiglio Comunale, propedeutico a qualsivoglia intervento edilizio".

Con nota prot. n. 21739 del 14.5.2015 il Servizio tutela paesaggistica per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias ha evidenziato che "alla luce dell'avvenuto spostamento dell'impianto al di fuori di aree vincolate paesaggisticamente trova applicazione solo l'art. 152 del D.Lgs. n. 42/2004 che prevede che "l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 146, comma 5, del soprintendente, (...) ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti". A tal fine si propone che:

- sia prevista la piantumazione di specie ad alto fusto in prossimità delle pale (per limitare l'impatto dei basamenti) e dei fabbricati;
- la colorazione delle torri sia neutra e non riflettente".

Con nota prot. n. 877 del 29 maggio 2015 (prot. ADA n. 12193 del 3.6.2015) il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna ha comunicato che:

"per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela del patrimonio archeologico la competente Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con nota 574 del 28.1.2015 ha comunicato che:

"per il bene denominato santuario punico e romano di Su Campu 'e Sa Domu' è stato completato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i con Decreto del Direttore Regionale n. 6 del 15 gennaio 2015; l'analogo procedimento relativo al bene "strada romana di Su Campu' e Sa Domu', avviato in data 27 agosto 2014, ns. prot. 6170, è in fase di completamento. In merito alle motivazioni del ricorso, si rileva che:

- le osservazioni ivi contenute valutano nel merito l'impatto dell'impianto eolico in progetto esclusivamente dall'area archeologica di Monte Sirai, ignorando le altre aree soggette a vincolo: il Nuraghe Sirai (bene tutelato ai sensi degli artt. 1,3 e 21 della L. n. 1089/1939 con D.M. del 16 aprile 1984), la strada romana e il santuario punico e romano di Su Campu 'e Sa Omu; il Nuraghe Nuraxeddu inserito dal Piano Urbanistico Comunale di Carbonia nell'ampio perimetro di tutela integrale e condizionata del comprensorio di Monte Sirai (ID 95069546);



- l'impianto eolico esistente ubicato nel comune di Portoscuso, richiamato a delineare una presunta situazione paesisticamente compromessa, risulta pressoché ininfluenza sulle visuali percepibili dai beni Nuraghe Sirai, Nuraghe Nuraxeddu, strada romana e santuario punico e romano di Su Campu 'e sa domu e sul paesaggio archeologico che ne deriva. Questi stessi beni sarebbero, al contrario, fortemente penalizzati dall'installazione del nuovo impianto, trovandosi nella visuale di maggiore interferenza e in stretta prossimità ad esso;
- anche assumendo che il territorio in argomento presenti una situazione paesisticamente compromessa a causa della preesistente realizzazione di un impianto eolico più esteso e impattante di quello in progetto, tale situazione "non impedisce anzi richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che nuove costruzioni non deturpino esteriormente l'ambito protetto", come rimarcato da diverse sentenze del Consiglio di Stato (es. 11 giugno 1990, n. 600; 28 agosto 1995, n. 820; 20 ottobre 2000, n. 5651; 29 novembre 2005, n. 6756; 6 maggio 2013, n. 2410; 31 ottobre 2013, n. 3175);
- la realizzazione dell'impianto eolico in progetto è in aperto contrasto con i processi in atto in questo settore del territorio di Carbonia, indirizzati verso la sua riqualificazione mediante la valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

La Soprintendenza Archeologia per la Sardegna conferma pertanto il proprio parere negativo come già espresso in data 26 settembre 2012, prot. 5148 e in data 10 ottobre 2013, ns. prot. 6076.

Relativamente agli altri aspetti di tutela del patrimonio culturale, la competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari, di Oristano, del Medio-Campidano, di Carbonia-Iglesias e dell'Ogliastra, con nota 5866 del 27.4.2015 pervenuta in data 22.5.2015 e assunta al prot. 755, ha comunicato che:

- per quanto attiene i Beni Paesaggistici:  
la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio attesta l'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142, comma 3, lett. c) "torrenti e corsi d'acqua" (rio Gutturu Nieddu, riu s'Acqua Stanziana, rio Flumentepido, rio de Terra Niedda, Stagno 'e Forru) prossimità ed inservibilità senza intersezione con la fascia di rispetto dei 150 metri; lett. f) parchi e riserve nazionali e regionali (Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, istituito con DM del 16 ottobre 2001; lett. m) perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza di eventuali siti archeologici (Nuraghe Piliu, Nuraxeddu, Nuraghe Sirai (dichiarato di particolare interesse culturale con D.M. 27.6.1992), e insediamento fenicio-punico di Monte Sirai (dichiarato di particolare interesse culturale con D.M. 15.11.1979), sito archeologico del santuario rurale di Su Campu 'e Sa Domu (dichiarato di particolare interesse culturale con



DDR n. 6 del 15.1.2015) e l'antica strada punico-romana che collegava Solci a Karalis (dichiarato di particolare interesse culturale con DDR n. 17 dell'11.2.2015);

Il sito, quindi, visto il patrimonio archeologico dichiarato, testimonianza delle civiltà nuragica, fenicia, punica e romana, è perciò sottoposto alle misure di cui alla Parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004; deve essere quindi tutelato in via diretta e deve essere salvaguardato il paesaggio archeologico e le connesse prospettive visuali.

Relativamente alla presenza del Parco Geominerario e delle numerose fasce di rispetto fluviale, si rimarca come la reciproca compresenza costituisca la particolare commistione di paesaggio industriale, quindi modificato dall'uomo per esigenze produttive, e sostrato naturale tuttora presente e con il primo fortemente intersecato che costituisce una cifra peculiare della zona in esame e, più in generale, della moderna nozione di paesaggio, così come codificata dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

Le richiamate previsioni di tutela archeologica e paesaggistica, di cui alla Parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004, trovano esatta corrispondenza nelle Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico della Sardegna ed in particolare si evidenzia:

- a) art. 8, recante Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri beni pubblici che dispone che "i beni paesaggistici definiti dall'art. 6, commi 2 e 3, disciplinati dalla parte II del PPR sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future; (art. 8, comma 2, lett. b); art. 8, comma 3, lett. b)";
- b) art. 17, comma 3, lett. g) zone umide (fascia di 300 metri dello Stagno 'e Forru), lett.h) fiumi e torrenti (fascia dei 150 metri del rio Gutturu Nieddu, riu s'Acqua Stanziaria, rio Flumentepido, rio de Terra Niedda);
- c) artt. 28, 29, e 30 Aree ad utilizzazione agroforestale\_Aree agroforestali e incolte;
- d) art. 47 Assetto storico-culturale, comma 2, lett. b);
- e) art. 48 Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Definizione, comma1, lett. a.4 (insediamenti archeologici dal pre-nuragico all'età moderna, comprendenti sia insediamenti di tipo villaggio, sia insediamenti di tipo urbano, sia insediamenti rurali);
- f) art. 49 Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni,



comma 2;

- g) art. 51, comma 1, lett. a) Aree caratterizzate da insediamenti storici\_Nuclei di primo impianto e antica formazione (Rif. alla prossimità al centro matrice di Barbusi), a.5) le città e i centri di fondazione degli anni '30 del '900, e a.6) i centri specializzati del lavoro, industriali e minerari (Rif. alla prossimità con il centro di antica e prima formazione del Comune di Carbonia);
- h) art. 57 Aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale. Definizione (Rif. Ex Miniera di Serbariu, oggi sede del CCIC Centro Italiano della Cultura del Carbone, Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, istituito con D.M. del 16 ottobre 2001);
- i) art. 58 Aree di interesse storico-culturale. Prescrizioni;
- j) art. 59 Componenti di paesaggio con valenza storico-culturale. Indirizzi commi 1, 2, 11 e 13;
- k) art. 81 Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi e art. 51, comma 1, lett. b) Insediamenti dell'insediamento rurale sparso (rif. alla prossimità e forte intervisibilità con i medaus denominati Terra Niedda, Is Fenus, Is Serafinis, Desogus, Esu, Tanas, De Matta, Rubiu, Garaus, in Comune di Carbonia, individuati dalla cartografia del PPR come "insediamento storico sparso").

La serie descrittiva delle misure di protezione del sito interessato dall'intervento è, come visto, lunga ed articolata. Essa comprende le misure di protezione diretta e indiretta dei beni archeologici e paesaggistici compresi nel territorio e delle componenti del paesaggio storico-culturale che caratterizzano il compendio dell'intervento. Tutte le sue richiamate previsioni sono indirizzate alla tutela, conservazione e corretta valorizzazione dei beni del patrimonio storico-paesaggistico.

- per quanto attiene i Beni culturali di cui alla parte II del Codice:

La Soprintendenza Belle arti e Paesaggio attesta l'esistenza di:

- a) Chiesa di Santa Maria di Flumentepido, Comune di Carbonia, DDR n. 42 del 9.4.2014;
- b) Chiesetta rionale Via Sicilia, Comune di Carbonia, DDR n. 70 del 16.2.2006;
- c) Albergo Centrale, Comune di Carbonia, DDR n. 18 del 23.4.2007 e DDR n. 22 del 21.5.2008;
- d) Ex Spaccio periferico Piazza Cagliari, Comune di Carbonia, DDR n. 51 del 18.5.2007;



- e) Ex Albergo Operaio, Via Mazzini, Comune di Carbonia, DDR n. 145 del 7.9.2012;
- f) Ex Punto di Ristoro, Piazza Repubblica, comune di Carbonia, DDR n. 110 dell'11.7.2012;
- g) beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12);
- h) Tutti gli edifici pubblici della città di Carbonia.

Rispetto all'elenco sopra riportato, si segnala con particolare interesse la chiesa campestre di Santa Maria di Flumentepido, caratterizzata da un'origine presumibilmente bizantina con millari romani di spoglio appartenenti alla già citata strada di collegamento Solci-Karalis, reimpiegati quali elementi portanti del portico d'ingresso, e con annesso convento dei monaci Vittorini di Marsiglia, oggi non più rinvenibile se non per sporadici allineamenti murari immersi nella vegetazione. Tale monumento, recentemente dichiarato di interesse culturale, è già da tempo al centro degli interessi di questo Ministero, che negli anni '90 ne finanziò il restauro e il rifacimento delle coperture;

- In relazione alla documentazione di progetto e alla valutazione degli impatti conseguenti all'intervento, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ha comunicato quanto segue:

"La documentazione integrativa presentata rappresenta la variante progettuale da un unico punto di vista (la porzione meridionale dell'area archeologica di Monte Sirai) rimandando per deduzione alla vista dal porto di Calasetta e dichiarando, in maniera del tutto soggettiva, scarsamente rilevanti le altre eventuali visuali che si potrebbero determinare. Quest'ufficio ritiene di non condividere tale arbitraria esclusione dei elaborati disposta dalla Proponente, rimarcando come il progetto debba essere relazionato con gli elementi di paesaggio sui quali possa avere interferenza e incidenza, prescindendo dalle considerazioni sulla loro maggiore o minore utilità, ma lasciando tale ponderazione agli enti competenti. Si precisa inoltre l'assenza di foto simulazioni rappresentanti i fabbricati dell'edificio di controllo e magazzino inseriti nel contesto paesaggistico di progetto, utile per valutarne compiutamente le eventuali prescrizioni al fine della mitigazione dell'impatto.

Tuttavia, la documentazione grafica di progetto prodotta dal proponente, con individuazione della posizione planimetrica e dell'ingombro dimensionale, unitamente alle informazioni in possesso della Scrivente circa la presenza e la tipologia di beni vincolati sussistenti nell'area in esame, risultano sufficienti all'espressione del parere che di seguito si riporta.

Le opere in progetto - consistenti nell'impianto di 2 pale eoliche di complessivi 150 metri di altezza e relativi cavidotti interrati, piste di servizio, fabbricato di controllo e magazzino (250 mq), come meglio sopra descritte - si inseriscono in un contesto che, pur essendo interamente



compreso all'interno dell'area PIP del Comune di Carbonia e rientrando quindi tra quelli per i quali non è preclusa a priori l'installazione di impianti eolici individuati ai sensi dell'art. 112 delle NTA del PPR, presenta ancora un carattere spiccatamente agricolo e scarsamente trasformato, confermato dalla diffusione degli agglomerati rurali storici dei Medaus, e legato alle caratteristiche del paesaggio minerario storico, i cui elementi geometricamente emergenti (gli ampi cumuli di discarica degli sterili e i castelli dei pozzi di estrazione, primi tra tutti quelli della vicina ex Grande Miniera di Serbariu), si stagliano tuttora a memoria del passato industriale della zona.

Relativamente alla presenza di impianti analoghi, ma di maggior consistenza, localizzati in comuni limitrofi a quello interessato dal progetto in esame, si precisa che tale occorrenza, lungi dal costituire un presupposto per la legittimazione aprioristica di qualunque altra trasformazione peggiorativa del territorio, rappresenta semmai un utile strumento di previsione "per analogia" degli impatti potenziali e un elemento per applicare ulteriori cautele valutative; si evidenzia infatti che, se il paesaggio storico è già alterato da opere che ne ledono le qualità, questa non può costituire una motivazione valida per comprometterlo ulteriormente, ma anzi per rafforzare le azioni dirette alla conservazione dei suoi valori caratteristici residui. Questo principio, consolidato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS), è stato recentemente ribadito in due sentenze, CdS, Sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366 e CdS, Sez. VI, 16 aprile 2012 n. 2188: "come anche altre volte ha avuto modi di rilevare il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366, par.5 in fine) - le aggressioni all'ambiente già per avventura verificatesi non possono di per sé giustificare danni ulteriori, ma sollecitano semmai una tutela particolarmente attenta e puntuale, proprio ad evitare il rischio di deterioramento ulteriore di una situazione già compromessa (CdS, Sez. VI, 16 aprile 2012, n. 2188, pag. 12, Il capoverso).

È inoltre necessario precisare che le citate strutture di Portovesme sono state realizzate ed autorizzate dalla Scrivente ai sensi di una normativa, poi annullata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2012, che dettava allora un sistema autorizzatorio ben più favorevole, rispetto a quello subentrato con il DM 7.9.2010, applicato invece al caso dell'impianto in esame.

Con il disposto normativo annullato dalla Corte Costituzionale, la Regione Sardegna aveva infatti individuato programmaticamente le aree ritenute idonee alla localizzazione di campi eolici, optando per le grandi Zone Industriali (quale appunto quella di Portovesme), le aree PIP superiori ai 20 ettari e le aree immediatamente retrostanti alle grandi aree industriali (esclusi i PIP) per un limite di 4 km. Le suddette previsioni dettavano inoltre un regime



preferenziale per la localizzazione degli impianti eolici nelle aree industriali o retro industriali, qualora essi fossero destinati all'autoconsumo aziendale per il 50% della produzione elettrica, quale appunto il caso delle infrastrutture eoliche assentite nell'area industriale di Portovesme.

Di fatto, prescindendo da considerazioni sulla compatibilità paesaggistica, ma limitandosi a considerare la conformità alla norma, l'impianto preesistente è stato consentito dal disposto normativo regionale più favorevole poi dichiarato non conforme alla Costituzione dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 224/2012 e quindi oggi non più vigente.

Si precisa, inoltre che si ritiene di non convenire con quanto riportato negli elaborati, in particolare nella "Sintesi non Tecnica", nel cui "Quadro riassuntivo delle sensibilità, impatti e mitigazioni" si ritiene che la zona sia di "bassa" sensibilità storico – culturale, che i potenziali impatti di "distruzione o alterazione" abbiano un'intensità di pressione "insignificante" ed un'incidenza potenziale e residuale "impercettibile", ritenendo piuttosto questa Soprintendenza - ente istituzionalmente preposto alla valutazione degli impatti e delle interrelazioni tra progetto e beni culturali presenti nell'area d'influenza dello stesso - che le opere proposte abbiano un potenziale di alterazione della percezione del paesaggio e del valore dei beni culturali ivi presenti tutt'altro che trascurabile, riconducibile semmai alla definizione di "Incidenza Alta con Perdita totale o forte alterazione di caratteristiche e/o elementi significativi, tanto che le condizioni iniziali risulteranno profondamente modificate dall'inserimento del progetto", e ravvisando nella valutazione riduttiva proposta dai progettisti il segnale di un esame forse non sufficientemente approfondito del valore paesaggistico della zona limitrofa all'area di progetto e dell'entità dei beni culturali che la caratterizzano. Irrisoria appare peraltro la misura di mitigazione proposta, consistente nella notifica alle autorità competenti di eventuali emergenze rinvenute, in quanto tale disposizione è un preciso obbligo di legge e non un'opzione progettuale, e si limita inoltre a considerare i soli danni diretti ad eventuali rinvenimenti di interesse storico – culturale, e non anche le influenze indirette, ma non per questo meno importanti, sui beni culturali e i valori paesaggistici già rilevati e riconosciuti allo stato attuale degli studi pregressi e dalle diverse scale di pianificazione territoriale.

Si rileva inoltre la necessità di precisare che, all'interno della più generale procedura di VIA, non è nelle competenze istituzionali della scrivente l'onere di commisurare e bilanciare gli interessi pubblici, potenzialmente contrapposti, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto all'esigenza costituzionale di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, bensì compete in via esclusiva la verifica e la valutazione della sola, ultima istanza.

Il Decreto Interministeriale 7.9.2010, recante Linee guida per autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e il regolamento regionale applicativo n. 45/34, emanato dalla



Giunta regionale della Sardegna in data 12.11.2012, recante "Linee guida per le installazioni di impianti eolici di cui alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell'attuazione dell'art.4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011, in applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE", nel ribadire la perfetta vigenza delle disposizioni speciali di tutela paesaggistica e monumentale e delle norme di conferimento delle funzioni amministrative del MIBACT, non declassa affatto l'interesse pubblico alla protezione del patrimonio culturale, ma detta piuttosto i seguenti principi di salvaguardia:

- a) le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono inderogabili dal piano di sviluppo delle energie rinnovabili (art. 15.3, D.I. 7.9.2010);
- b) nel procedimento di autorizzazione dei progetti localizzati in zone di particolare pregio paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (art. 16.4);
- c) al fine di accelerare l'iter di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, le Regioni procedono alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento (art. 17.1);
- d) nella prospettiva di tutela del patrimonio culturale, particolare significato in relazione al caso concreto in oggetto, assume la lett. f) dell'allegato 3 del D.I. 7.9.2010, la quale, in relazione all'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti, indica le aree più sensibili e vulnerabili che il successivo regolamento regionale potrà comprendere tra i siti nei quali gli impianti non dovranno essere messi in opera, come di seguito elencati:
  1. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
  2. zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata ed identifica i luoghi



anche in termini di notorietà internazionale e attrattiva turistica;

3. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
  4. zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;
- e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.

Considerato l'elenco di cui sopra, la normativa nazionale e regionale, nel caso il D.I. 7.9.2010, recepito dalla Delib.G.R. n. 45/34 del 12.11.2012, prescrive che le Regioni nell'esaminare i progetti eolici:

- escludano gli impianti eolici qualora progettati in aree dichiarate di interesse culturale di cui alla Parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004;
- escludano gli impianti eolici qualora progettati in prossimità delle suddette aree di interesse culturale o nelle vicinanze di parchi archeologici;
- non consentano l'impianto qualora localizzato nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- non consentano l'impianto qualora localizzato all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata ed identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e attrattiva turistica;
- non consentano l'impianto qualora localizzato in aree già gravate dalla presenza di altri impianti eolici.

In riferimento alle considerazioni sopra riportate si specifica quanto segue:

- l'area risulta prossima ai siti archeologici del santuario rurale Su Campu 'e sa Domu (dichiarato di particolare interesse culturale con DDR n. 6 del 15.1.2015) ed all'antica strada punico-romana che collegava Solci a Karalis (dichiarato di particolare interesse storico-culturale con DDR n. 6 del 15.1.2015) che rientrano a pieno titolo nelle tipologie di beni sopracitate, in quanto sottoposte a tutela ai sensi delle parti II e III del D.Lgs. n. 42/2004, e rispetto alle quali si stabiliranno evidenti e scarsamente mitigabili impatti derivati da interferenza visiva e di contesto;



- risulta quanto mai penalizzante il fattore di visibilità alla lunga distanza dall'altopiano di Monte Sirai, luogo di fondamentale importanza per la presenza dell'insediamento e della relativa necropoli fenicio-punica, la cui localizzazione discende proprio dalla capacità del sito di costituire relazioni visive, funzionali ed economiche con il territorio storicamente di riferimento e di abbracciare con lo sguardo ampi orizzonti su tutto l'anfiteatro del Sulcis, il golfo di Palmas e le isole di Sant'Antioco e San Pietro. Tale rapporto storico con l'insediamento sparso, la valle del Cixerri e il mare sussiste tutt'ora e rappresenta quel connubio di luogo e fattore umano che sta alla base della definizione contemporanea di paesaggio contenuta nella Convenzione Europea.

Si precisa che, relativamente all'area dell'insediamento fenicio punico di Monte Sirai ed in specie alla sua relazione con l'antica città di Solci (Sant'Antioco) e gli altri insediamenti fenici del Mediterraneo (Tiro, Cartagine, Paestum) l'Unione europea ha finanziato un progetto di cooperazione transfrontaliera denominato "Archimedsites" del valore di 2 milioni di euro, al fine di incrementarne il numero di visitatori e migliorare la gestione dei citati siti archeologici, fondamentali per comprendere ed apprezzare le dinamiche di sviluppo della civiltà mediterranea e delle sue fondamenta culturali.

Rispetto a tali occorrenze, al disciplina che regola il regime autorizzativo degli impianti alimentati da fonte eolica - D.M. 2010 e relativa normativa di applicazione della Regione Sardegna - rileva l'inopportunità di una loro localizzazione in prossimità di aree interessate da progetti finanziati per la valorizzazione di siti di interesse culturale.

Con particolare riferimento alle rappresentazioni tramite fotomontaggio sul paesaggio visto da Monte Sirai o da Carbonia, la ridotta consistenza dell'impianto in progetto, lungi dal costituire un elemento di valutazione favorevole, concorre invece ad enfatizzare, con l'isolamento delle pale rispetto all'intorno in edificato, la loro estraneità al contesto paesaggistico circostante.

Per l'installazione degli aerogeneratori verranno inoltre realizzate due piazzole di montaggio provvisorie (40x40 metri) con indispensabile livellamento delle quote, sia con scavi che con riporti anche su banchi di roccia, quindi solo in parte reversibili quanto a modifica della morfologia superficiale del terreno che non potrà evidentemente essere ripristinato nella parte delle demolizioni che dovrà riguardare gli affioramenti rocciosi.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, pertanto, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio d'Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Realizzazione di un parco eolico", richiedente Auras S.r.l., per la seguente motivazione: l'area d'influenza paesaggistica



dell'impianto proposto investe numerosi e rilevanti beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei BB.CC, come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore storico - culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, senza che vengano proposte valide misure di mitigazione né di compensazione degli impatti.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, tenuto conto degli aggiornati pareri istruttori e delle valutazioni delle Soprintendenze competenti a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dal proponente, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia dell'importante contesto archeologico, storico-culturale e paesaggistico di riferimento, esprime parere negativo alla "Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in comune di Carbonia", oggetto di valutazione di impatto ambientale per le motivazioni espresse nei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenza competenti che integralmente si richiamano".

A completamento dell'istruttoria il Servizio scrivente, in ragione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 40/11, entrata in vigore il 10 settembre 2015, avente ad oggetto "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica", rileva quanto segue:

- per quanto riguarda i valori dell'ambiente, l'intervento proposto ricade nel buffer dei 5000 metri da areali di presenza della chiroterofauna (tematismo ottenuto dalla elaborazione della mappa di distribuzione delle specie di chiroterofauna elaborate ai sensi dell'art. 17 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e del Catasto Speleologico della Sardegna), all'interno del quale è opportuno prevedere dei monitoraggi specifici sulla medesima specie;
- per quanto riguarda i valori del paesaggio è stato richiesto al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza edilizia competente per territorio il parere di competenza, che è stato trasmesso con nota prot. n. 42118/ TP / CA-CI del 5 ottobre 2015. In tale nota si rileva che "La delibera 40/11 ha individuato le aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti come quello in oggetto, ovvero quelle per le quali si genera "un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione". Tale delibera non istituisce, perciò, nuovi vincoli ma individua in anticipo le aree ricadenti nel campo di influenza di detti vincoli, rimandando alle singole istruttorie le analisi specifiche. Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in oggetto, la Delibera citata non introduca alcun nuovo elemento che possa modificare il parere precedentemente espresso da questo ufficio. Si evidenzia, infatti, che già nel parere prot. 37326 del 23.7.2013 l'ufficio aveva espresso il parere che "l'introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi aerogeneratori, nella direttrice Nord-Sud attualmente libera



da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe una ulteriore alterazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico che mal si conciliano con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del territorio, percepibile in particolar modo dall'insediamento archeologico di Monte Sirai e dal Nuraghe Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica che attraversano la regione, nonché dalle isole minori di Sant'Antioco e San Pietro". Posto che parte dell'impianto ricade in prossimità dei beni vincolati ai sensi dell'art. 142, lettera m), la delibera (cfr. pag. 90) ribadisce il medesimo concetto: "la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi. accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva." Tuttavia, nell'ordinanza n. 258/2014 il TAR Sardegna ha ritenuto che l'impianto proposto non sia in grado di ledere indirettamente l'area soggetta a vincolo più di quanto non facciano gli impianti preesistenti, vanificando la portata delle considerazioni sopra espresse. Pertanto, non si ravvisano elementi tali da modificare il parere espresso con nota 21739 del 14.5.2015".

Sulla base degli elementi istruttori sopra esposti, in particolare in ragione degli impatti sulle preesistenze archeologiche, nonché di quelli di carattere paesaggistico, non può che confermarsi il parere negativo sull'intervento proposto.

In relazione alle motivazioni sopra descritte, discusse anche in sede di Conferenza, in coerenza con quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 10-bis, è facoltà di codesta Società presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione".

Le controdeduzioni al preavviso di diniego sono state trasmesse dalla società proponente in data 3 novembre 2015 (prot. ADA n. 23496 del 4 novembre 2015), da parte del legale della Società (Avv. Enrico Salone).

In tali controdeduzioni, aventi carattere prettamente legale, e non accompagnate da documentazione tecnica, la società proponente lamenta che:



- "i pareri delle amministrazioni interessate dal procedimento non sono stati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, né le valutazioni delle stesse Amministrazioni sono state in alcun modo ponderate dalla S.V. con l'interesse all'installazione delle turbine eoliche, che, come ribadito anche dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 199/2014, perseguendo valori di rango costituzionale (tutela dell'ambiente attraverso lo sfruttamento di energie rinnovabili), di regola, deve essere consentita, eventualmente, ove occorra con la prescrizione di opportune misure di mitigazione. Mentre il divieto (c.d. opzione zero) costituisce un'eccezione e deve essere motivato in modo stringente e specifico, senza che possa essere ritenuta aprioristicamente prevalente la tutela dei valori paesaggistici e culturali. La S.V. ha, infatti, acriticamente recepito i pareri negativi di alcune delle Amm.ni intervenute senza farsi minimamente carico di effettuare la anzidetta e necessaria ponderazione".

L'Assessore spiega che il Servizio Valutazioni Ambientali, al riguardo, ha rilevato che la natura della Conferenza di Servizi della VIA è istruttoria e, in relazione alla asserita mancata ponderazione degli impatti negativi dovuti alla realizzazione dell'intervento con l'interesse alla installazione delle turbine eoliche, sostenuta dalla ricorrente, ha evidenziato che quanto affermato non è supportato da documentazione tecnica. Infatti, per consentire una adeguata ponderazione degli impatti negativi e positivi dovuti alla realizzazione dell'intervento, la società proponente avrebbe dovuto fornire, come previsto dalla normativa vigente in materia di VIA, una analisi delle alternative di progetto, accompagnata da una analisi costi benefici. Nella documentazione esaminata per l'istruttoria su cui si è basato il provvedimento di diniego, invece, non era presente una analisi delle alternative né di tipo localizzativo, né per quanto attiene alla configurazione impiantistica e al sistema della viabilità di servizio, e neppure esaminata, come previsto dalla normativa vigente, l'alternativa zero (non intervento). Ovviamente non essendo stata effettuata l'analisi delle alternative non era neppure presente un'analisi costi-benefici riferita alle stesse alternative. L'analisi costi-benefici non era stata sviluppata neppure per l'alternativa proposta, né per quella successivamente presentata come integrazione volontaria, al fine di superare le criticità connesse alla originaria ipotesi localizzativa. L'analisi delle alternative e l'analisi costi benefici non è stata fornita neppure nelle controdeduzioni presentate, per cui le stesse controdeduzioni continuano a essere lacunose e prive di dati oggettivi a supporto dell'asserita mancata ponderazione di cui si accusa l'Amministrazione. In relazione alla tutela dei valori paesaggistici e delle preesistenze archeologiche, su cui è stato basato il provvedimento impugnato, e alla loro comparazione con altri interessi, si cita una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 3652, del 23 luglio 2015), che, a proposito della comparazione tra tutela paesaggistica e altri interessi, ha stabilito che "Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita attraverso esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità



ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Nel procedimento in questione il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove, similmente al parere dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili. La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza".

Nell'ambito delle controdeduzioni, la società proponente prosegue sostenendo:

- "in palese e stridente violazione della Sentenza del TAR Sardegna 1071/2015, con le note richiamate nel preavviso in esame, tutte le Amministrazioni (con la sola eccezione del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione, che ha espresso e ribadito il proprio assenso al progetto), hanno meramente confermato e reiterato le loro posizioni e tesi".

Al riguardo, si evidenzia che la sentenza del TAR Sardegna cui la società proponente si riferisce è del 7 ottobre 2015, è stata depositata in segreteria il 19 ottobre del 2015, ed è stata notificata alla Direzione generale dell'Area Legale in data 9 novembre 2015, in data quindi successiva all'espressione dei pareri contestati (Comune di Carbonia e Segretariato regionale del MIBACT, e anche (stante i necessari tempi di notifica) alla trasmissione del preavviso di diniego da parte del Servizio Valutazioni Ambientali.

L'Assessore riporta ulteriori passi delle controdeduzioni del proponente, il quale afferma.

- "deve quindi di nuovo sottolinearsi, così come accertato e statuito dal TAR con la suddetta sentenza, che:
  - a) il sito è palesemente compromesso per la presenza di enorme discarica di rifiuti minerari,



una discarica di RSU, tre linee aeree di alta tensione, con relativi tralicci di rilevantissima altezza;

- b) il sito è prossimo al grande parco eolico di Enel Green Power, all'area industriale di Portovesme e alla discarica di fanghi rossi;
- c) tutte le principali infrastrutture viarie ed elettriche sono già presenti, necessitando solo di modesti e limitati interventi di adeguamento;
- d) il sito è perfettamente coerente con gli strumenti urbanistici vigenti (in primis con il PPR);
- e) tutte le soprintendenze BAAS, che hanno partecipato al procedimento di copianificazione del PUC di Carbonia, hanno concordato nella destinazione industriale del sito, prevedendo esplicitamente la costruzione di discariche e inceneritori;
- f) l'impianto, costituito da due sole turbine, ha un impatto visivo estremamente limitato, anche in considerazione che la linea di connessione recentemente concordata con Enel è interamente sotterranea e lungo la viabilità esistente e non necessita dell'apertura di nuove strade o piste per la realizzazione del parco eolico per cui è causa;
- g) le turbine eoliche sono visibili per definizione, quindi non è accettabile un diniego basato sulla loro visibilità;
- h) nessun vincolo culturale e di genere (neppure quelli di più recente apposizione) insiste nella zona dove sorgerà l'impianto".

Relativamente a quanto sopra riportato, l'Assessore illustra le considerazioni del Servizio Valutazioni Ambientali che, in primis, rinviando alle sedi opportune la discussione di merito, nel richiamare il compito istituzionalmente assegnatogli, cita, una tra tutte, una recente sentenza del TAR Abruzzo, n. 560/2015, in cui si legge:

"Nello specifico delle valutazioni tecniche in materia ambientale e paesaggistico-territoriale, peraltro, il Consiglio di Stato ha chiarito che non è consentito al giudice amministrativo un sindacato di tipo "forte", in quanto, oltre ad essere valutazioni complesse, caratterizzate per essere gli apprezzamenti tecnici strettamente connessi a quelli di merito, esprimono interessi di rango primario, tutelati da norme costituzionali, che prevalgono rispetto ad altri interessi protetti dalla Costituzione, come desumibile dalle indicazioni ricavabili dall'art. 17, comma 1, L. n. 241/1990, il quale stabilisce il principio di non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. Il che fa retroagire il livello di sindacato azionabile in subiecta materia in un sindacato sostanzialmente debole, che trova giustificazione nell'esigenza di tutelare in via prioritaria



l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e si limita alla verifica esterna e indiretta della legittimità del giudizio tecnico secondo il paradigma dell'eccesso di potere, e dunque solo nel caso in cui emergano deviazioni dal dettato legislativo e la motivazione si appalesi affetta da macroscopica illogicità o manifeste incongruenze. Tale indirizzo è stato anche recentemente ribadito dal Supremo Consesso Amministrativo proprio in tema di valutazioni tecniche e peraltro avallato, ab externo, dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1103)".

Prosegue, quindi, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con l'esposizione delle ulteriori considerazioni dello Servizio Valutazioni Ambientali.

Per quanto concerne il presunto stato di compromissione del sito d'intervento, è da evidenziare che non solo questo non è compromesso, ma non risulta neppure antropizzato, né urbanizzato. Le aree cui la società proponente si riferisce sono ad esso limitrofe, come può essere desunto dalla planimetria, fornita dalla stessa società proponente, con le integrazioni volontarie depositate a luglio 2013.

Inoltre, se d'altra parte è vero che il sito d'intervento si trova all'interno di un'area vasta caratterizzata dalla presenza della zona industriale e retroindustriale di Portovesme, è altresì vero che nella stessa area si trovano numerose aree aventi notevole valenza paesaggistico-ambientale, che sono state puntualmente evidenziate e descritte dagli Enti competenti nei pareri resi nell'ambito dell'istruttoria di VIA, quali la grande area archeologica di Sirai, il Nuraghe Sirai, nonché le isole minori di Sant'Antioco e San Pietro (bellezze panoramiche interamente sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 42/2004).

Con riferimento alla asserita infrastrutturazione totale dell'area, si evidenzia che questa affermazione non corrisponde al vero dal momento che la viabilità di accesso al sito è da realizzarsi, come evidenziato dalla stessa società proponente nella tavola depositata con le integrazioni volontarie a luglio 2013, così come risulta da realizzare l'elettrodotto di collegamento alla rete elettrica di distribuzione. A tale proposito è da rimarcare, ancora, come Enel abbia comunicato, in occasione della Conferenza di gennaio 2015, che la società proponente non ha mai trasmesso il progetto delle opere di connessione.

Quanto poi all'asserita "coerenza del sito" con gli strumenti urbanistici vigenti, è appena il caso di sottolineare che, al più, è l'intervento in progetto che può essere coerente o meno con gli strumenti urbanistici vigenti. A questo proposito si segnala che la società proponente non fornisce alcuna controdeduzione in merito alla incoerenza delle opere in progetto con il PUC di Carbonia, che, come comunicato dalla stessa Amministrazione comunale nel parere di competenza, allegato al preavviso di diniego, stabilisce che qualsivoglia intervento edilizio possa essere attuato nell'area in



questione solo tramite preventiva approvazione di piano di lottizzazione convenzionata.

È inoltre priva di qualunque riferimento puntuale e preciso alle NTA del PUC l'affermazione secondo la quale lo stesso PUC prevederebbe, per il sito d'intervento, la realizzazione di discariche e inceneritori.

Per quanto concerne l'impatto visivo dell'intervento, si rileva che gli impatti visivi delle due turbine non sono paragonabili con gli impatti di una linea interrata, di cui la società proponente, peraltro, non ha mai trasmesso il progetto di livello definitivo come previsto dalla normativa vigente. Qualora il progetto esista ed sia stato concordato con Enel, come affermato, la società proponente lo avrebbe dovuto trasmettere unitamente alle controdeduzioni affinché gli uffici potessero esaminarlo e valutarlo. Al riguardo, peraltro, stante il contesto specifico, l'alternativa di un elettrodotto interrato, per gli impatti che potrebbe causare sulle preesistenze archeologiche, avrebbe necessitato di un'attenta comparazione con quella di un elettrodotto aereo, mentre è stata presentata proposta di tracciato senza l'indispensabile documentazione tecnica a corredo.

Quanto poi all'affermazione secondo la quale il diniego sarebbe basato sulla visibilità dell'impianto, si sottolinea che nei pareri resi dagli Enti competenti è evidente che il diniego si basa invece su una serie di impatti sul paesaggio e sull'assetto storico-culturale, di cui la visibilità da punti di vista "sensibili" è solo una parte. Inoltre, il fatto che nell'area di installazione dei due aerogeneratori non ci siano vincoli "culturali e di genere", come affermato dalla società proponente, non esclude che invece nelle zone limitrofe i vincoli sussistano e siano stati puntualmente elencati dagli Enti competenti, in particolare da MIBACT e Servizio tutela paesaggistica, nei pareri trasmessi.

In riferimento alla coerenza delle opere in progetto con la deliberazione n. 40/11 del 7 agosto 2015, la società proponente si limita a evidenziare che l'Allegato alla predetta deliberazione, a pag. 4, recita: "Nelle aree industriali, anche dismesse purché abbiano mantenuto la destinazione urbanistica, e nelle infrastrutture portuali commerciali e industriali comprese all'interno delle aree o dei siti di cui al presente allegato, non opera la presunzione di inidoneità all'installazione delle varie tipologie di impianti. Sono, in ogni caso fatte salve le valutazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati".

Se è vero, quindi, che non si applica tout court alle aree industriali la presunzione di inidoneità di cui alla Delib.G.R. n. 40/11, è altresì vero che la stessa deliberazione fa salve le valutazioni delle amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e atti di assenso, lasciando quindi spazio alla discrezionalità amministrativa degli Enti preposti che sono tenute a effettuare le valutazioni caso per caso, con riferimento al sito specifico.

Riguardo all'affermazione secondo cui "In relazione al presunto impatto paesaggistico esso è del



tutto insussistente, come attestato e ribadito con ben due note dal Servizio tutela paesaggistica della Regione Sardegna (che ha correttamente dato esecuzione ai provvedimenti del TAR). Con riguardo all'asserito impatto sulle preesistenze archeologiche, si è già rilevato che non esiste alcun impatto diretto e che quello di carattere visivo è già stato ritenuto insussistente con la più volte richiamata sentenza del TAR", si evidenzia che il Servizio Tutela paesaggistica non ha mai attestato che l'impatto paesaggistico sia insussistente, anzi nell'ultimo parere trasmesso a ottobre 2015 ha evidenziato che "già nel parere prot. 37326 del 23.7.2013 l'ufficio aveva espresso il parere che "l'introduzione di un nuovo parco eolico, seppur costituito da pochi aerogeneratori, nella direttrice Nord-Sud attualmente libera da elementi di tipo intrusivo, determinerebbe una ulteriore alterazione dell'assetto percettivo, scenico e panoramico che mal si conciliano con le esigenze di tutela dei beni paesaggistici e storico culturali del territorio, percepibile in particolar modo dall'insediamento archeologico di Monte Sirai e dal Nuraghe Sirai, ma in misura elevata anche dalle strade ad elevata valenza paesaggistica e di fruizione turistica che attraversano la regione, nonché dalle isole minori di Sant'Antioco e San Pietro". Posto che parte dell'impianto ricade in prossimità dei beni vincolati ai sensi dell'art. 142, lettera m), la delibera (cfr. pag. 90) ribadisce il medesimo concetto: "la realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle permanenze archeologiche. In queste aree infatti è da evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto; le caratteristiche intrinseche, le lavorazioni e le modifiche strutturali associate alla realizzazione degli impianti eolici, comporterebbero un forte rischio antropico di intrusione, dominanza, destrutturazione e deconnotazione non compensabile a causa della limitatissima capacità di tali luoghi. accogliere i cambiamenti, per la forte significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali nonché di contiguità e di fruizione visiva". Tuttavia, nell'ordinanza n. 258/2014 il TAR Sardegna ha ritenuto che l'impianto proposto non sia in grado di ledere indirettamente l'area soggetta a vincolo più di quanto non facciano gli impianti preesistenti, vanificando la portata delle considerazioni sopra espresse. Pertanto, non si ravvisano elementi tali da modificare il parere espresso con nota 21739 del 14.5.2015".

Di fatto, quindi, anche nell'ultima nota il Servizio tutela paesaggistica non nega, ma richiama, le notevoli criticità per l'intervento in esame.

Infine la società proponente "lamenta l'assoluta incongruità del termine di soli 10 giorni assegnato per le proprie controdeduzioni (...) senza tenere in alcun conto né dei suddetti rilievi, né della Sentenza del TAR n. 1071/2015, che nella nota della S.V. in esame non è neppure menzionata". A



questo proposito si sottolinea che il termine di 10 giorni è quello previsto dal legislatore nazionale con la legge n. 241/1990 e s.m.i; per quanto concerne la mancata citazione della Sentenza del TAR n. 1071/2015 si rinvia a quanto sopra riportato a proposito della data di notifica della stessa sentenza.

Infine, l'Assessore conclude riferendo che il Servizio Valutazioni Ambientali, considerato che la società proponente non ha fornito adeguate controdeduzioni al preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha concluso l'istruttoria confermando la proposta di giudizio negativo per l'intervento denominato "Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia (CI)" proposto dalla Società AURAS s.r.l..

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### **DELIBERA**

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Realizzazione di un parco eolico denominato Su Campu in Comune di Carbonia (CI)", proposto dalla società AURAS s.r.l..

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci